



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**E' IRREGOLARE E NON INAMMISSIBILE IL RICORSO
INTRODUTTIVO REDATTO IN FORMATO ANALOGICO E
DEPOSITATO CON FIRMA DIGITALE**

- Sentenza del 02/10/2025, n. 2137 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Antonioli
- Rel. Cavallaro

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 339 FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
CONTENTZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA -
IN GENERE

Ricorso introduttivo - Redazione in formato analogico - Deposito con firma
digitale - Mera irregolarità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di contenzioso tributario, il ricorso introduttivo redatto in formato analogico, con sottoscrizione autografa e trasformato in *file* .pdf, ove depositato in segreteria con firma digitale, è da ritenersi meramente irregolare e non inammissibile, presupponendo tale ultima sanzione processuale un'assoluta incertezza sulla provenienza dell'atto.

Rif. Normativi

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 16-*bis*, comma 3
- D.M. Economia e Finanze 23/12/2013, n. 163

Conformità

- C.T.R. Lombardia, sez. 1, n. 4441 del 15/12/2021

Anno pubb.

- 2025